

LOCAZIONE FINANZIARIA

INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO

CONSEL SpA
Sede Legale e Direzione Generale: Via V. Bellini 2 - 10121 Torino
Tel. 011.5061111 Fax 011.5061113
Codice Fiscale-Partita IVA 02007340025
Gruppo Bancario: Gruppo Banca Sella. Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Banca Sella Holding SpA
Indirizzo internet: www.e-consel.it Indirizzo e-mail: info@e-consel.it
Codice ABI: 16584
R.E.A. n. 948365
Iscritta all'Albo degli Istituti di Pagamento con codice identificativo 32494.7
Soggetta a vigilanza Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - 00184 Roma
Iscritta nell'Elenco Generale art. 106 T.U.B. nr. 32042; Elenco Speciale art. 107 T.U.B. nr. 32494
Iscritta al Registro degli Intermediari Assicurativi (RUI), sezione D, numero D000200298.
Soggetta all'attività di ispezione da parte dell'IVASS.
Capitale sociale e riserve: 99.131.736,07 euro

CARATTERISTICHE E RISCHI DELL'OPERAZIONE

Descrizione sintetica e rischi tipici della locazione finanziaria

Per locazione finanziaria si intende l'operazione di finanziamento posta in essere da una banca o da un intermediario finanziario (Concedente) consistente nella concessione in utilizzo per un determinato periodo di tempo e dietro il pagamento di un corrispettivo periodico (canone), di beni mobili, immobili o immateriali, acquistati o fatti costruire dal Concedente da un terzo fornitore, su scelta e indicazione del cliente (Utilizzatore), che ne assume così tutti i rischi e conserva una facoltà al termine della predetta durata contrattuale di acquistare i beni ad un prezzo prestabilito ed eventualmente di prorogarne il loro utilizzo a condizioni economiche predeterminate o predeterminabili.

La funzione economica dell'operazione è, quindi, di finanziamento, anche se in luogo di una somma di denaro, il Concedente mette a disposizione dell'Utilizzatore il bene da questi richiesto. Al momento della stipula del contratto può essere chiesto all'Utilizzatore il versamento di una parte del corrispettivo, mentre il pagamento dei canoni periodici generalmente decorre dal momento in cui è avvenuta la consegna del bene finanziato ovvero da altro evento contrattualmente indicato.

I rischi tipici della locazione finanziaria, fatti salvi quelli derivanti da eventuali inadempimenti del Cliente, possono essere di natura contrattuale o di natura economico-finanziaria.

Sul piano contrattuale il Cliente-Utilizzatore, da un lato, si assume l'obbligo del pagamento del corrispettivo periodico, anche in presenza di contestazioni che non riguardino il comportamento del Concedente, nonché l'obbligo della custodia, manutenzione ordinaria e straordinaria del bene; dall'altro, si assume tutti i rischi inerenti al bene oggetto del finanziamento o alla sua fornitura, quali la ritardata od omessa consegna da parte del fornitore o la consegna di cosa diversa, i vizi e/o i difetti di funzionamento o altro, la mancanza delle qualità promesse, la sua distruzione o perimento, il furto o il danneggiamento ed, infine, l'obsolescenza tecnica o normativa. A fronte dell'assunzione di tali rischi, il Cliente-Utilizzatore può agire direttamente nei confronti del fornitore secondo le modalità ed i limiti contrattualmente previsti.

Sussiste altresì un rischio connesso alla **modifica delle condizioni contrattuali** pattuite. La Concedente può modificare, se esiste un giustificato motivo, le condizioni economiche previste dal contratto anche in senso sfavorevole al Cliente-Utilizzatore. La proposta è comunicata dalla Concedente, con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data di applicazione prevista e si ritiene accettata dal Cliente-Utilizzatore a meno che questi non comunichi alla Concedente, prima della data prevista per l'applicazione della modifica, che non intende accettarla. In questo caso, il Cliente-Utilizzatore ha diritto di recedere senza spese prima della data prevista per l'applicazione della modifica, saldando entro lo stesso termine ogni suo debito nei confronti della Concedente.

Se il contratto è a tempo indeterminato, la modifica può riguardare i tassi d'interesse, i prezzi e le altre condizioni economiche previste dal contratto qualora sussista un giustificato motivo. Nei contratti di durata, la facoltà di modifica può riguardare esclusivamente le clausole non aventi ad oggetto i tassi d'interesse, sempre che sussista giustificato motivo.

Tutte le comunicazioni di modifica di cui al presente articolo potranno essere effettuate in forma scritta o mediante altro supporto durevole ed indicheranno espressamente la formula "Proposta di modifica unilaterale del Contratto".

Sul piano economico-finanziario, poiché l'operazione è finalizzata a soddisfare le esigenze di finanziamento dell'investimento dell'Utilizzatore, il **Cliente nella locazione finanziaria** si fa altresì carico dei rischi tipici delle operazioni di finanziamento a medio - lungo termine, ivi inclusi i rischi connessi a modifiche fiscali e/o alla mancata ammissione, erogazione o revoca di agevolazioni pubbliche di qualsiasi natura, assumendo l'impegno irrevocabile a corrispondere durante tutta la vita del contratto la serie dei canoni periodici che costituiscono la restituzione del finanziamento erogato.

Nei casi in cui l'ammontare dei canoni periodici sia espresso e/o indicizzato in **valute diverse dall'Euro**, il Cliente si assume il rischio di cambio connesso. Analogamente, qualora abbia optato per l'indicizzazione a parametri espressivi del costo corrente del denaro (quali ad esempio l'Euribor Tre Mesi), si assume il rischio che detti canoni possano aumentare in relazione all'andamento crescente dei parametri; nel caso in cui abbia invece optato per un'operazione a canoni fissi costanti per l'intera durata contrattuale, esso si assume il rischio di non beneficiare di eventuali andamenti decrescenti del costo del denaro.

CONDIZIONI ECONOMICHE DELL'OPERAZIONE (VALORI MASSIMI)

Il corrispettivo di un'operazione di locazione finanziaria è espresso in **canoni**, il cui ammontare è funzione – fra gli altri – della struttura dell'operazione intesa in termini di costo di acquisto originario del bene, quota eventualmente versata alla stipula, durata della locazione, prezzo dell'opzione finale, periodicità dei pagamenti. Un parametro di riferimento per misurare l'onerosità di questo flusso di pagamenti è il **"tasso leasing"**, definito nelle Istruzioni della Banca d'Italia come: "il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto delle imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione finale di acquisto (al netto delle imposte) contrattualmente previsti. Per i canoni comprensivi dei corrispettivi per servizi accessori di natura non finanziaria o assicurativa andrà considerata solo la parte di canone riferita alla restituzione del capitale investito per l'acquisto del bene e dei relativi interessi".

Il **"tasso leasing"** concretamente praticato al Cliente sulla specifica operazione, evidentemente funzione fra l'altro del grado di rischio, di onerosità e di complessità dell'operazione stessa, viene espressamente indicato in contratto. Il tasso leasing massimo applicabile, nel caso in cui gli oneri che concorrono alla determinazione del TEG siano pari a zero, coinciderà con il tasso soglia; in caso di valorizzazione dei suddetti oneri, il tasso leasing massimo applicabile sarà necessariamente e conseguentemente inferiore al tasso soglia.

Il **tasso effettivo globale medio** in vigore (TEGM, previsto dall'art. 2 della Legge 108/96, "Legge Antiusura"), relativo all'operazione descritta in questo Foglio Informativo, è consultabile sul cartello affisso ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, nonchè nel sito www.e-consel.it.

Operazioni a tasso indicizzato: parametri e criteri di indicizzazione

Il canone del contratto si ottiene con il parametro di indicizzazione e il tasso di riferimento indicato nella prima pagina del contratto che rappresenta il tasso storico per l'intera durata della locazione. Nel caso di tasso indicizzato il tasso storico sarà soggetto a conguaglio durante il periodo della locazione, in base alle variazioni subite e avverrà secondo le seguenti modalità.

Alla fine di ogni trimestre solare la Concedente conteggerà il conguaglio di indicizzazione, secondo la seguente formula:

$$AT \text{ (Adeguamento tasso)} = \frac{QCR \times (TM - TS) \times GG}{6.500}$$

6.500

QCR = quota capitale residuo: calcolato secondo il cosiddetto metodo francese relativo ad un prestito con la stessa durata, le stesse scadenze e gli stessi rimborsi del contratto e per il quale l'opzione di acquisto è equivalente ad un canone;

Capitale erogato = differenza tra il valore del bene oggetto del contratto e corrispettivo alla firma;

TM = tasso medio (si ottiene dalla rilevazione del tasso Euribor tre mesi lettera pubblicato ogni giorno su "Il Sole 24 Ore" o, in caso di mancata pubblicazione, dalla rilevazione di un Istituto di Credito scelto a giudizio insindacabile della Concedente e del

quale la Concedente informerà l'Utilizzatore);

TS = tasso storico;

GG = giorni di indicizzazione.

Nel caso in cui l'adeguamento aumenti, la Concedente è autorizzata ad emettere fattura a carico dell'Utilizzatore, con pagamento a vista. Nel caso in cui l'adeguamento diminuisca e se l'Utilizzatore non è debitore per altri importi, la Concedente emetterà una nota di accredito a favore dell'Utilizzatore; il relativo importo sarà inviato tramite assegno bancario o bonifico bancario salvo conguaglio con quanto dovuto alla Concedente, in forza del contratto che risultasse non ancora pagato. Gli adeguamenti avverranno con scadenza trimestrale. In ogni caso variazioni che determinino l'emissione di addebiti o accrediti di valore inferiore a 26,00 euro + IVA (ventisei + IVA) non avranno luogo e queste variazioni saranno riportate a nuovo e fatturate in caso di superamento di questa soglia. Entro il limite di un punto percentuale non ci saranno adeguamenti in diminuzione del tasso, e allo stesso modo non ci saranno adeguamenti in diminuzione del tasso oltre il limite massimo di 2,5 punti percentuali.

Operazioni a tasso fisso

Capitalizzazione mensile degli interessi posticipata - Periodo 12 mesi di uguale durata (ai sensi del D.M. Tesoro del 06/05/2000).

Valuta

La valuta di addebito dei canoni coincide con il giorno di scadenza dei canoni.

ALTRI ONERI DELL'OPERAZIONE (VALORI MASSIMI)

- Spese di gestione pratica: EUR 300,00 + IVA
- Spese di incasso canone: EUR 6,00 + IVA
- Spese per invio comunicazioni previste dalla Normativa sulla Trasparenza: zero
- Cessione e subentro del contratto: EUR 280,00 + IVA
- Spese per conteggio estinzione anticipata del contratto: EUR 10,00 + IVA
- Spese estinzione anticipata del contratto: EUR 200,00 + IVA
- Variazione della domiciliazione bancaria dei pagamenti periodici: EUR 10,00 + IVA
- Gestione variazioni anagrafiche dell'Utilizzatore: EUR 5,00 + IVA
- Copia fattura conforme: EUR 10,00 + IVA
- Spese per invio copia conforme di documento: EUR 10,00 + IVA
- Emissione dichiarazione liberatoria: EUR 10,00 + IVA
- Dichiarazione/delega/procura rilasciata: EUR 50,00 + IVA
- Spese per esercizio del diritto d'opzione di riscatto dei beni: EUR 200,00 + IVA
- Spese per gestione ed inoltro contravvenzioni e pedaggi impagati: EUR 25,00 + IVA
- Spese per pagamento tassa di proprietà (e oneri ricorrenti): EUR 20,00 + IVA per scadenza
- Spese per nulla osta e variazione compagnia assicurativa: EUR 10,00 + IVA
- Spese per pagamento premio assicurativo per conto dell'Utilizzatore: EUR 100,00 + IVA
- Spese gestione furti, sinistri assicurativi e sequestri: EUR 230,00 + IVA
- Interessi di mora: calcolati aggiungendo 2,1 punti percentuali ai tassi di interesse effettivi globali medi, differenziati per categoria di operazione di finanziamento (Prestiti personali, Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio, Leasing, Credito Finalizzato all'acquisto rateale e Credito revolving) e per classe di importo, rilevati trimestralmente dal Ministero dell'Economia e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, aumentando i relativi risultati di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali
- Penale per ritardo nei pagamenti: la Società, in caso di ritardi nei pagamenti che comportino interventi da parte di personale proprio e/o di incaricati esterni, applicherà una penale a carico del Cliente quantificata nella misura massima del 30% degli importi insoluti
- Commissione di risoluzione del contratto: penale d'importo pari al capitale residuo.
- Riammissione da risoluzione del contratto e da Decadenza da Beneficio del Termine: EUR 25,00 + IVA
- Eventuali spese legali: secondo le tariffe legali vigenti
- Spese per prestazione di garanzia (comprese le iscrizioni e le cancellazioni di ipoteca): sono a carico del Cliente in base alla vigente normativa fiscale ed alle tariffe di agenzia
- Penale di Decadenza dal Beneficio del Termine: 8% capitale residuo più un rimborso spese di recupero in misura non superiore al 30% degli importi insoluti oltre ad una penale non superiore a 250 euro; attualizzazione dei canoni a scadere al tasso Euribor tre mesi per la valuta in vigore al

momento della stipula del contratto

- Mancata restituzione dei beni: indennità EUR 750,00 + IVA e a maggiorazione delle spese sostenute
- Duplicato carta di circolazione: EUR 50,00 + IVA
- Spese voltura esenzione IPT: EUR 225,00 + IVA
- Anticipazioni e Diritti PRA MCTC STA: EUR 284,00 + IVA oltre IPT
- Spese prolungamento: EUR 200,00 + IVA
- Spese recupero, trasporto, deposito e custodia veicolo: EUR 500,00 + IVA. Tali spese si intendono al netto dei costi vivi sostenuti da Consel S.p.A., che verranno fatturati separatamente, comprensivi di IVA
- Spese peritali: massimo EUR 200,00 + IVA per ogni perizia eseguita
- Rinnovo iscrizione Pra: EUR 100,00 + IVA
- Cambio destinazione d'uso: EUR 100,00 + IVA
- Atto vendita a tutela venditore: EUR 396,66 + IVA
- Spese deposito querela: EUR 1.750,00 + IVA
- Spese chiusura contratto: EUR 200,00 + IVA
- Oneri fiscali:
 - imposta di bollo sul contratto: EUR 16,00
 - imposta di bollo sulle comunicazioni periodiche alla clientela: EUR 2,00
 - imposta di bollo sui conguagli di indicizzazione: EUR 2,00

COPERTURA ASSICURATIVA

Qualora l'Utilizzatore desideri assicurare il veicolo contro i rischi di perdita e danno tramite Compagnia proposta dalla Concedente, ha diritto a ricevere l'Informativa precontrattuale prevista dal Regolamento ISVAP n. 5 del 16/10/2006, art. 49-52. Le informazioni e i costi relativi all'eventuale copertura assicurativa sono indicati nelle note illustrative di polizza disponibili presso le filiali, gli intermediari del credito e sul sito Internet www.e-consel.it. I criteri di calcolo della copertura assicurativa comprendono: tipologia di rischi oggetto della copertura, durata della copertura, zona di residenza del cliente, classe di importo riferita al valore del bene assicurato.

Esempio: valore del bene assicurato: 32.000,00 euro; copertura "Formula 5" (furto totale, parziale e rapina, incendio, eventi socio-politici e naturali, cristalli, garanzie accessorie, collisione, kasko totale); durata 12 mesi; zona 1 (province AV, BA, BR, FG, KR, NA, RC, RG, TA); coefficiente di calcolo = 116,680. Calcolo del premio lordo: $32.000 : 1.000 \times 116,680 = 3.733,76$.

DIRITTO DI RECESSO

Il Cliente può recedere dal contratto senza spese entro 10 giorni lavorativi dalla stipula del contratto, se questo è stipulato fuori dai locali commerciali dell'intermediario. La comunicazione di recesso deve essere inviata mediante raccomandata con avviso di ricevimento, oppure mediante altra forma scritta (lettera, fax, posta elettronica) confermata tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro le 48 (quarantotto) ore successive, all'indirizzo:

**Consel SpA, Via V. Bellini 2, 10121 Torino - Fax 011.5061113
Email: clienti@e-consel.it**

RECLAMI, RICORSI E CONCILIAZIONE

Il cliente può presentare un reclamo all'intermediario:

- tramite posta ordinaria o anche tramite lettera raccomandata A/R, all'indirizzo:

Consel SpA – Ufficio Reclami – Via V. Bellini 2 – 10121 Torino

- oppure per via telematica all'indirizzo: reclami@e-consel.it

L'intermediario deve rispondere entro 30 giorni. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'**ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO (ABF)**.

Per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito www.arbitro-bancariofinanziario.it e la Guida Pratica disponibile sul sito www.e-consel.it, presso le filiali e gli intermediari del credito.

Per quanto riguarda l'obbligo di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all'Autorità Giudiziaria (D.lgs 28/2010) la Società e il Cliente concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al contratto stipulato al Conciliatore Bancario, secondo la procedura di mediazione prevista dal regolamento adottato da tale organismo ai sensi del D.M. 18 ottobre 2010 n. 180. tale organismo può essere attivato sia dal Cliente che dalla Società e non richiede la preventiva presentazione di un reclamo. In ogni caso, il Cliente e la Società potranno scegliere, di comune accordo, di rivolgersi ad un diverso organismo di composizione stragiudiziale delle controversie in materia bancaria, iscritto nel registro degli organismi tenuto dal Ministero della Giustizia.

Informazioni ulteriori in caso di offerta fuori sede

Indicare i dati e la qualifica del soggetto terzo che consegna il Foglio Informativo

Si precisa che il Cliente non è tenuto a riconoscere al soggetto terzo costi ed oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente Foglio Informativo.